

Al via il nuovo modulo unificato di denuncia degli infortuni sul lavoro

# INAIL: in attesa del SINP introdotti due nuovi modelli per semplificare le procedure

di Mario Gallo, Professore a contratto di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Nel corso degli ultimi mesi l'INAIL ha proceduto a una sostanziale rivisitazione e riordino di alcune procedure relative agli obblighi dei datori di lavoro in materia sia assicurativa che di salute e di sicurezza sul lavoro; infatti, l'Istituto è intervenuto con due distinti provvedimenti, la circolare 21 dicembre 2012, n. 69, e la nota 22 gennaio 2013, prot. n. 725, finalizzati, da un lato, a semplificare alcuni adempimenti gestionali attraverso l'accesso ai servizi *on line* messi a disposizione sul proprio sito ufficiale e, dall'altro, ad armonizzare la disciplina relativa alla comunicazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008, con quella inerente alla denuncia ai fini assicurativi.

## INFORTUNI - MODULO UNICO - INAIL - COMUNICAZIONE ON LINE

Il filo conduttore di queste nuove disposizioni emanate dall'Istituto assicuratore, con circolare 21 dicembre 2012, n. 69, e la nota 22 gennaio 2013, prot. n. 725, è rappresentato dall'ulteriore accelerazione del processo d'informatizzazione degli adempimenti a carico delle imprese; sotto questo profilo occorre ricordare che storicamente l'INAIL è stato l'ente che ha inaugurato questo sistema di comunicazioni per via telematica con la pubblica amministrazione.

Dopo l'esperienza pluriennale maturata nel campo assicurativo l'Istituto ha esportato questo modello anche in quello della salute e della sicurezza sul lavoro, seguendo la logica dell'integrazione delle procedure; in effetti, occorre osservare che questa scelta è stata imposta anche dal nuovo impegno che grava sull'INAIL che è quello di gestire il nascente Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 81/2008, che in futuro dovrà

raccogliere in una "banca dati unificata" una vasta gamma d'informazioni finalizzate all'orientamento, alla programmazione, alla pianificazione e alla valutazione dell'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per indirizzare le attività di vigilanza.

### La procedura applicativa "Unità produttive"

Alle luce, pertanto, dell'ormai imminente attivazione del SINP, destinato a operare una piccola rivoluzione, l'INAIL con la circolare n. 69/2012 ha reso noto che, dallo scorso 8 gennaio 2013, è disponibile sul proprio sito, nell'area "punto cliente", la nuova procedura *on line* "Unità produttive" (si veda il riquadro 1). Attraverso questo applicativo i datori di lavoro dovranno inserire e aggiornare una serie d'informazioni per ciascuna unità produttiva consentendo di avere una fotografia della situazione organizzativa di ogni impresa; come precisato nella circolare ai fini dell'individuazione,

Riquadro 1

## Il modello integrato INAIL per la sicurezza sul lavoro (Circolare 21 dicembre 2012, n. 69)

- Introduzione di un nuovo modello di gestione dei rapporti tra datori di lavoro e INAIL basato sull'integrazione delle procedure relative agli adempimenti assicurativi e quelli inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- riordino delle procedure informatiche *on line* in vista della prossima attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 81/2008;
- dall'8 gennaio 2013 sul sito ufficiale dell'INAIL - area punto cliente, è disponibile la nuova procedura *on line* "Unità produttive" che consente ai datori di lavoro d'inserire e aggiornare una serie d'informazioni per ciascuna unità produttiva attiva [art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008];
- negli archivi di ciascun datore di lavoro dovranno confluire una serie d'informazioni derivanti dalle comunicazioni e le denunce presentate come, per esempio, quella relativa ai RLS, agli infortuni sul lavoro ecc.;
- i dati risultanti delle denunce e dalle comunicazioni d'infortunio dovranno formare il nuovo registro infortuni aziendale telematico che sostituirà quello cartaceo (art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008).

occorre fare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale per unità produttiva è inteso lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Questa nozione sarà approfondita nella trattazione del nuovo modulo unificato di denuncia e di comunicazione degli infortuni sul lavoro; per il momento occorre osservare che questa procedura *on line* ha consentito la creazione, per ogni impresa, di un archivio aziendale composto, a propria volta, di uno o più sotto archivi rappresentati appunto dalle singole unità produttive, in cui andranno a confluire tutta una serie di comunicazioni quali, per esempio:

- i rapporti che dovranno essere trasmessi per via telematica dai medici competenti, di cui all'art. 40, D.Lgs. n. 81/2008, e dal decreto interministeriale 9 luglio 2012<sup>[1]</sup> che ha posto a carico dei datori di lavoro l'inserimento delle informazioni relative ai dati identificativi dell'azienda<sup>[2]</sup>;
- le comunicazioni degli infortuni che com-

portano l'assenza dal lavoro almeno di un giorno [art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008];

- la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza [art. 18, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 81/2008]<sup>[3]</sup>.

In merito nella circolare n. 69/2012 è stato precisato che i dati già presenti nel *data base* relativo alle comunicazioni del RLS sono migrati automaticamente nel nuovo applicativo e abbinati all'archivio delle unità produttive; inoltre, nello stesso provvedimento è stato precisato anche che i dati risultanti dalle denunce e dalle comunicazioni d'infortunio dovranno confluire in un nuovo registro infortuni telematico.

### Il nuovo modulo unificato di denuncia e di comunicazione degli infortuni sul lavoro

In questa ottica è collocato anche il nuovo modulo unificato di denuncia e di comunicazione degli infortuni sul lavoro sul quale l'INAIL, con nota 22 gennaio 2013, prot. n. 725, ha dettato alcune istruzioni operative; è

[1] In Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173.

[2] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Sui controlli sanitari novità e prospettive dal D.M. 9 luglio 2012, in Ambiente&Sicurezza n. 18/2012, pag. 15.

[3] Si vedano le circolari INAIL 12 marzo 2009, n. 11, e 25 agosto 2009, n. 43.

stata un'importante innovazione destinata, da un lato, a semplificare gli adempimenti del datore di lavoro sul piano assicurativo e previdenziale e, dall'altro, a raccogliere dati statistici che consentono un'analisi più approfondita delle diverse dinamiche e dei contesti in cui possono verificarsi.

Infatti, come sottolineato dall'Istituto assicuratore attraverso la presentazione di un unico modulo, il datore di lavoro deve assolvere sia all'obbligo di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965) sia di comunicazione ai fini statistici secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008.

Nel complesso, è un "modulo unificato" (mod. 4-bis - Prest.) che, da una prima lettura, è apparso più articolato del precedente e questo proprio in ragione del fatto che lo stesso deve assolvere a questa duplice funzione e deve prevedere, quindi, nuove informazioni aggiuntive che il datore di lavoro dovrà fornire rispetto a quanto previsto dal modello precedente (mod. 4 - Prest.) il quale ha presentato anche diversi profili applicativi che hanno richiesto alcuni approfondimenti (si veda la *tabella 1*). Il nuovo modulo ha risposto, quindi, a questa esigenza di semplificazione; infatti, l'art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto, appunto, l'obbligo per il datore di lavoro di presentare per via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati e delle informazioni relative a tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Sotto questo profilo occorre osservare che, ai fini assicurativi, l'obbligo di denuncia è circoscritto a quelli che comportano un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; pertanto, con la previsione dell'art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha voluto garantire un meccanismo di monitoraggio generale e, quindi, anche degli infortuni di minore entità, stabilendo che, al tempo stesso, l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul la-

voro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni deve essere comunque assolto per mezzo della denuncia ex art. 53, D.P.R. n. 1124/1965.

### **La struttura generale del nuovo modulo unificato**

Per effetto di queste previsioni normative, come precisato dall'INAIL nella nota 22 gennaio 2013, sono state apportate una serie di modifiche alla procedura di denuncia/comunicazione e, quindi, degli adeguamenti anche alla procedura informatica per la trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB) che dovrebbero rendere «più agevole e tempestiva l'istruttoria dei casi denunciati»<sup>[4]</sup>; il nuovo modello di denuncia/comunicazione<sup>[5]</sup> ha presentato una veste assolutamente nuova in quanto, rispetto alle quattro sezioni originariamente previste, ora ne prevede ben sei:

- dati del lavoratore;
- dati del datore di lavoro;
- descrizione dell'infortunio;
- testimoni;
- veicoli a motore;
- dati retributivi.

Nel frontespizio del modulo è riportato anche uno spazio nel quale l'Autorità di pubblica sicurezza deve attestare l'avvenuta presentazione della denuncia/comunicazione apponendo il timbro; occorre osservare che nella sezione relativa ai dati del datore di lavoro al fine di consentire un più rapido scambio d'informazioni devono essere riportati anche i recapiti telefonici nonché gli indirizzi di posta sia elettronica ordinaria che certificata; per quanto riguarda il lavoratore questi dati devono essere riportati solo se il lavoratore ha espresso il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati personali all'INAIL al fine della gestione della pratica di infortunio.

Inoltre, è opportuno evidenziare che con questo modulo devono essere denunciati anche gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio e che, in questa nuova versione, sono stati introdotti specifici campi finalizzati alla raccolta d'informazioni aggiunti-

[4] La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (si veda la circolare INAIL 24 agosto 2004, n. 54).

[5] Il modello di denuncia/comunicazione è scaricabile dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli, contestualmente al rilascio della nuova applicazione informatica.

Tabella1

## Il nuovo modulo unificato di denuncia/comunicazione degli infortuni sul lavoro in sintesi

<b>Duplica funzione del nuovo modulo unificato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il nuovo modulo unificato ha consentito di assolvere sia all'obbligo di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965) che di comunicazione ai fini statistici e informativi [art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008];</li> <li>• l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione deve avvenire, pertanto, tramite la denuncia assicurativa per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni.</li> </ul>
<b>Struttura generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il modulo è composto dalle sezioni relative ai dati del lavoratore, i dati del datore di lavoro, la descrizione dell'infortunio, i testimoni, i veicoli a motore e i dati retributivi;</li> <li>• sono stati introdotti alcuni campi finalizzati alla raccolta di informazioni attinenti allo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo di polizza e voce di tariffa);</li> <li>• deve essere indicato anche il "numero registro infortuni sul lavoro".</li> </ul>
<b>Unità produttiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel modulo devono essere inseriti anche i dati relativi all'unità produttiva in cui opera abitualmente il lavoratore infortunato;</li> <li>• ai fini dell'individuazione dell'unità produttiva occorre fare riferimento ai criteri previsti dall'art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008.</li> </ul>
<b>Appalto e altri casi di esternalizzazione</b>	Devono essere riportati anche i dati del datore di lavoro presso il quale si è verificato l'infortunio durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione.
<b>Dati necessari ai fini della tracciabilità dei pagamenti</b>	Nel modulo devono essere specificati anche una serie di dati per il pagamento dell'indennità (legge n. 214/2011).
<b>Obbligo della comunicazione degli infortuni con assenza dal lavoro non superiore a tre giorni</b>	Questo adempimento entrerà in vigore dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale costitutivo del SINP che, per altro, dovrebbe arrivare a breve (art. 18, comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

ve attinenti allo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa).

### L'indicazione dell'unità produttiva e il raccordo con il DVR

Nel nuovo modello unificato il datore di lavoro deve riportare anche i dati relativi all'unità produttiva in cui opera abitualmente il lavoratore; ai fini dell'individuazione occorre fare riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008, anche se nella nota prot. n. 725/2013, è riportato erroneamente il riferimento all'art. 2, lettera b), che, invece, ha riguardato la nozione di datore di lavoro per la sicurezza.

Pertanto, ai fini dell'indicazione di queste informazioni è necessario verificare sia l'abitualità della sede di lavoro che il possesso da parte della stessa dei requisiti di autonomia

tecnico-finanziaria; è proprio sotto questo profilo che, come già rilevato ampiamente in dottrina, sono registrate le maggiori difficoltà in quanto, tralasciando il caso dell'edilizia dove le stesse sono palesi, in molti casi non è agevole stabilire se si è in presenza o meno di un'unità produttiva propriamente detta.

Per altro, è necessario osservare che l'indicazione di questo dato deve raccordarsi anche con il documento di valutazione dei rischi (DVR); infatti, l'art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito il principio in base al quale questo documento deve essere redatto con riferimento a ciascuna unità produttiva. Pertanto, considerato che alla presentazione della denuncia/comunicazione d'infortunio consegue quasi sempre l'avvio di una procedura ispettiva, potrebbero sorgere contestazioni all'applicazione di sanzioni qualora al-

l'unità produttiva indicata non corrisponda un DVR.

### **Infortuni sul lavoro in caso di appalto e in altre ipotesi di esternalizzazione**

Tra le principali novità del modulo unificato è risaltata anche quella sull'obbligo di indicare, nella sezione relativa alla descrizione dell'infortunio, anche quelli accaduti all'esterno; infatti, è stata resa obbligatoria anche l'indicazione dei dati relativi al datore di lavoro (codice fiscale e denominazione o ragione sociale) presso il quale l'infortunio sul lavoro è accaduto. Come precisato nella nota 22 gennaio 2013, sono quegli «*infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione*»; tuttavia, la nozione di "esternalizzazione", od *outsourcing*, non è pacifica anche se la dottrina è propensa a ritenere che nella stessa rientri maggiormente, oltre l'appalto, anche la somministrazione di manodopera (artt. 20 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003), il distacco (artt. 30 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003) e il trasferimento d'azienda (art. 2112, c.c.; art. 32, D.Lgs. n. 276/2003). Non è chiaro, pertanto, se in questa nozione rientri anche la somministrazione ex art. 1559, c.c., che è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose; questa tipologia contrattuale è di notevole diffusione (basti pensare, per esempio, alla fornitura periodica di pasti, di carburanti, di materiali ecc.) e ha presentato alcuni elementi comuni con l'appalto, anche se quest'ultimo ha per oggetto un *facere* (un'opera o un servizio) mentre la somministrazione ha per oggetto una prestazione che consiste nel *dare* e tende alla soddisfazione di un bisogno reiterato e continuativo del somministrato<sup>[6]</sup>, spesso con la presenza di lavoratori del somministratore presso la sede del somministrato.

Quindi, è un punto che dovrà essere chiarito ma appare evidente fin da ora che, attraverso queste informazioni, l'amministrazione è in grado di venire subito a conoscenza del coin-

volgimento di altri datori di lavoro e, quindi, rendere più spedita anche l'azione di accertamento delle responsabilità conseguenti al regime previsto dall'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, e da altre norme speciali in materia (D.Lgs. 177/2011, in materia di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati).

### **I nuovi dati per la tracciabilità dei pagamenti**

Nel modulo hanno debuttato anche alcuni nuovi dati resi necessari dalla recente disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti (legge n. 214/2011); infatti, se il datore di lavoro ha ottenuto, da parte dell'INAIL, l'autorizzazione ad anticipare le indennità di inabilità temporanea assoluta ai sensi dell'art. 70, D.P.R. n. 1124/1965, dovrà indicare se il rimborso dovrà avvenire con assegno circolare (per importi non superiori a mille euro) o tramite bonifico e, quindi, sarà necessario indicare anche il codice IBAN.

### **Il registro infortuni telematico**

Inoltre, nella sezione relativa ai dati del datore di lavoro nello spazio dedicato all'unità produttiva è presente anche il "numero registro infortuni aziendale"; in merito a questa informazione, nelle istruzioni per la compilazione del modello cartaceo non è stato precisato se si tratta del numero progressivo d'ordine degli eventi oppure del numero che le ASL (non tutte a dire il vero) appongono sul registro sottoposto a vidimazione preventiva<sup>[7]</sup>; nella nota 22 gennaio 2013, però, l'INAIL ha parlato di un costituendo «*registro infortuni aziendale telematico*» richiamando direttamente (si veda la nota 11) l'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, occorre osservare che questa disposizione non fa alcun riferimento a un registro del genere ma ha previsto che, fino a sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare il nuovo SINP, restano in vigore le disposizioni relative all'attuale registro infortuni (nonché quelle relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici); pertanto, il registro telematico al quale fa riferimento l'INAIL sembra essere

[6] Si veda Cass. 4 luglio 1991, n. 7380, in Giust. Civ. Mass., 1991, fascicolo 7.

[7] Un'eccezione al principio generale della vidimazione preventiva del registro degli infortuni è stata introdotta dalla Regione Lombardia che ha emanato la L.R. 2 aprile 2007, n. 8.

quello già anticipato nella circolare n. 69/2012, ossia il servizio *on line* dell'Istituto assicuratore che raccoglierà automaticamente le registrazioni provenienti dalle denunce/comunicazioni presentate nel corso del tempo dai datori di lavoro e, quindi, sembrerebbe che il numero del registro infortuni richiesto nel modulo dovrebbe riferirsi proprio a quest'ultimo.

### Il caso degli infortuni

#### con assenza non superiore a tre giorni

Alcune ulteriori precisazioni devono essere compiute anche per quanto riguarda l'obbligo di presentare la comunicazione ai fini statistici e informativi per quegli infortuni che hanno comportato l'assenza dal lavoro almeno di un giorno (escluso quello dell'evento) e non superiore a tre; come anche sottolineato nella circolare n. 69/2012, questo adempimento non è ancora in vigore in quanto il comma 1-*bis*, art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che lo stesso dovrà essere osservato dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale costitutivo del SINP di cui è attesa l'emanazione.

### L'obbligo generalizzato

#### della presentazione telematica del modulo unificato

Nella nota dell'INAIL 22 gennaio 2013 è stato anche sottolineato che il D.P.C.M. 22 luglio 2011, emanato ai sensi dell'art. 5-*bis*, D.Lgs. n. 82/2005, «*Codice dell'amministrazione digitale*», ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, di dichiarazioni, di dati e lo scambio di informazioni e di documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente in via telematica.

Pertanto, a partire da questa data non sarà più possibile utilizzare il modello cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio, in quanto sarà obbligatorio l'invio telematico, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'INAIL, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003.

### Profili sanzionatori

Per quanto riguarda, invece, i profili sanzionatori occorre osservare che, in caso di omessa presentazione del modulo di denuncia/comunicazione per gli infortuni superiori ai tre giorni, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [art. 55, comma 5, lettera *g*), D.Lgs. n. 81/2008] ed è esclusa l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 [art. 55, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008]; invece, l'omessa presentazione della comunicazione ai fini statistici e informativi per gli infortuni superiori a un giorno comporta, sempre a carico degli stessi soggetti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [art. 55, comma 5, lettera *h*), D.Lgs. n. 81/2008].

I trasgressori potranno beneficiare, tuttavia, dell'istituto dell'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione pagando una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provvedano a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo (art. 301-*bis*, D.Lgs. n. 81/2008).

### Considerazioni conclusive: prospettive del SINP e dei rapporti tra i consulenti

L'emanazione di questi due documenti da parte dell'INAIL appaiono, quindi, funzionali alla prossima nascita del SINP che dovrebbe arrivare a breve, specie se si considera che il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato espresso il parere favorevole allo schema di decreto che fissa le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento di questo tanto atteso servizio.

Certamente l'attivazione del SINP è destinata ad avere diversi effetti, soprattutto sul monitoraggio in tempo reale del livello di conformità di ciascuna azienda alla disciplina, all'informatizzazione anche di altri adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e al quadro dei rapporti tra i diversi consulenti che assistono il datore di lavoro.

Infatti, con il SINP è destinata a prendere vita una banca dati nazionale, molto simile all'anagrafe tributaria, che consentirà alla pubblica amministrazione di operare una "schedatura"



più efficace di ogni datore di lavoro e, soprattutto, di acquisire informazioni preziose sia da un punto di vista prevenzionale che per quanto riguarda la vigilanza; in tal senso basti pensare, per esempio, che il SINP consentirà l'effettiva applicazione dell'istituto della sospensione dell'attività d'impresa per gravi e reiterate violazioni alla disciplina antinfortunistica (art. 14, D.Lgs n. 81/2008), nonché presumibilmente un utilizzo strumentale anche per quanto riguarda la verifica dell'esistenza di cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) derivanti dalla violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dall'allegato A al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 ottobre 2007<sup>[8]</sup>. Inoltre, questo processo di armonizzazione e di unificazione delle procedure assicurative e

prevenzionali da parte dell'INAIL appare destinato a estendersi anche ad altri adempimenti antinfortunistici (basti pensare, per esempio, alla denuncia dell'impianto di terra o delle attrezzature di lavoro a maggior rischio) e per queste ragioni, in futuro, dovrà necessariamente cambiare il rapporto tra consulenti del lavoro e professionisti che assistono l'impresa in materia di sicurezza sul lavoro che molto spesso operano separatamente; i profondi mutamenti normativi ai quali si è assistito nel corso degli ultimi anni e il nuovo scenario che si prospetta hanno imposto, infatti, relazioni collaborative più intense in quanto è ormai superata la vecchia concezione che la gestione amministrativa-assicurativa e quella tecnica dei rapporti di lavoro viaggiano su binari sostanzialmente distinti. ■

[8] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Guida pratica sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore, IV edizione 2013 in corso di pubblicazione.

PROFESSIONI TECNICHE

**NUOVA EDIZIONE**



## GAS TOSSICI

### Autorizzazioni, norme di sicurezza, tossicologia, certificazione di qualità

*a cura di R. Mari*

L'opera è stata pensata per la preparazione di coloro che intendono conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici. Il volume illustra la corretta applicazione del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e delle altre disposizioni tecniche e normative che con il R.D., regolante questa materia, si integrano opportunamente. A tale proposito sono state prese in esame le diverse problematiche di sicurezza e igiene sul lavoro, associate all'impiego dei gas tossici, con specifici richiami alla tossicologia industriale e al monitoraggio ambientale e biologico, alla prevenzione incendi e al primo soccorso, alla protezione delle vie respiratorie e al trasporto e stoccaggio. Ampio spazio, in questa edizione, è stato dato alla nuova etichettatura dei gas in conformità al Regolamento CLP, alla nuova Scheda di Sicurezza in conformità al Regolamento REACH e agli altri emendamenti relativi all'ADR 2011 quali, ad esempio, le istruzioni scritte per il conducente. Nel CD-Rom è stata inserita una selezione molto ampia di provvedimenti legislativi e prassi.

Pagg. 624 – € 75,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.  
Trova quella più vicina all'indirizzo: [www.libreria.ilsolo24ore.com](http://www.libreria.ilsolo24ore.com)

GRUPPO 24 ORE